



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 117/2017

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE QUOTE DI BIOSSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER L'ANNO 2016 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 36 "Sanzioni", comma 8, 9 e 10;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

CONSIDERATO opportuno utilizzare la metodologia di calcolo definita dalla DELIBERAZIONE dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico del 11 LUGLIO 2013 307/2013/R/EEL recante "Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori CIP 6 dall'applicazione dell'Emission Trading System, a decorrere dall'anno 2013" e in particolare all'art. 4 comma 2;

CONSIDERATO che i principali mercati regolamentati europei sui quali si negoziano le quote di emissione europee sono EEX – European Energy Exchange e ICE – ICE Futures Europe;

Tutto quanto sopra visto e considerato, su proposta della Segreteria tecnica, il Consiglio Direttivo nella riunione del 28 novembre 2017,

DELIBERA

Articolo 1

(“Valore medio della quota di biossido di carbonio” di cui all’art. 36, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n.30/2013)

1. [Il “Valore medio della quota di biossido di carbonio” di cui all’articolo 36, comma 8, 9 e 10, del d.lgs. n. 30/2013 e successive modificazioni (P_{EUA-Q1}), espresso in Euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui all’art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento durante il quadrimestre da gennaio ad aprile di ciascun anno di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.]

Articolo 2

(“Valore medio della quota di biossido di carbonio” per l’anno 2016)

1. Con riferimento all’anno 2016, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo della P_{EUA-Q1} sono:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future).
2. Il “Valore medio della quota di biossido di carbonio” per l’anno 2016, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, è pari ad euro 5,50 (cinque/50).
3. Il “Costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione” di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 36 del d.lgs 30/2013 è pari al “Valore medio della quota di biossido di carbonio”.

Data

Il Presidente
Alessandro Carettoni

